

I. Applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale

1. Le condizioni generali per contratti di vendita internazionale sono applicabili a tutti i contratti con i clienti della società AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH – in prosieguo denominata AluTeam – conclusi a partire dal 15 aprile 2019 e che abbiano come oggetto preponderante la **consegna** all'acquirente di **merci**. Gli obblighi aggiuntivi eventualmente contratti dalla AluTeam non modificano l'applicazione delle condizioni generali per contratti di vendita internazionale.

2. Clausole standard e **condizioni negoziali del cliente** che modifichino le presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali oppure le disposizioni applicabili in conformità dei punti X.-2. o X.-3., non obbligano la AluTeam, anche qualora la AluTeam non vi si sia opposta, o anche qualora senza sollevare riserve abbia eseguito prestazioni o abbia accettato prestazioni del cliente.

3. Le presenti condizioni generali di vendita non si applicano qualora il cliente acquisti la merce per **uso personale**, familiare o domestico e la AluTeam ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento della conclusione del contratto.

II. Conclusione del contratto

1. **Prima della conclusione del contratto di vendita** il cliente è obbligato ad **informare per iscritto la AluTeam** se:

- la merce da consegnare non debba essere esclusivamente idonea per un uso normale o il cliente si aspetti una idoneità specifica, o basi le proprie aspettative-ve su dichiarazioni pubbliche, messaggi pubblicitari o altre circostanze extra-nee alla conclusione del contratto in questione,
- La merce da consegnare debba essere utilizzata in condizioni anomale o comportanti un particolare rischio per la salute, la sicurezza o l'ambiente o una sollecitazione più forte del normale,
- Dal contratto possano derivare danni atipici o di importo non usuale, in particolare superiore ai limiti indicati al punto VII.-1.-d), che il cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, oppure
- La merce da consegnare debba essere utilizzata nel territorio della Germania o consegnata ad acquirenti del cliente che siano residenti in Germania.

2. Gli **ordini del cliente** devono essere redatti per iscritto. Qualora l'ordine del cliente non corrisponda alle proposte o all'offerta della AluTeam, il cliente dovrà attirare specificatamente l'attenzione sulle modifiche. Eventuali figure o disegni, nonché indicazione di misura e peso relative alle proposte o all'offerta della AluTeam hanno valore meramente indicativo.

3. Tutti gli ordini giunti alla AluTeam anche tramite suoi collaboratori acquistano efficacia **esclusivamente** con la **conferma scritta** da parte della AluTeam. L'effettiva consegna delle merci, ogni altro comportamento della AluTeam o il silenzio non sono sufficienti a creare un affidamento del cliente circa la conclusione del contratto. La AluTeam potrà inviare la conferma scritta **entro il compimento del quattordicesimo (14) giorno** di calendario dal momento in cui le è pervenuto l'ordine del cliente. Fino a tale momento l'ordine del cliente è irrevocabile.

4. La **conferma d'ordine** scritta della AluTeam si ritiene giunta in **tempo utile** quando pervenga al cliente entro il quattordicesimo (14) giorno di calendario dalla sua data di emissione. Il cliente dovrà informare la AluTeam senza indugio per iscritto se la conferma d'ordine scritta gli è giunta in ritardo.

5. La conferma d'ordine scritta determina il **contenuto** del contratto e **conclude il contratto** anche quando essa si discosti dalle dichiarazioni del cliente – salvo che per il tipo di merce, il prezzo di vendita e per la quantità della merce da consegnare – in qualsiasi modo, anche per quanto riguarda l'applicazione esclusiva delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali. Il contratto non si conclude soltanto qualora il **cliente contesti per iscritto** che la conferma d'ordine della AluTeam non corrisponde in tutti i suoi aspetti alle dichiarazioni del cliente, specifici per iscritto le divergenze e tale opposizione giunga alla ditta AluTeam tempestivamente, al più tardi sette (7) giorni di calendario dopo la ricezione della conferma d'ordine scritta da parte del cliente.

6. Eventuali **richieste specifiche del cliente**, vale a dire aspettative specifiche del cliente relativamente all'utilizzazione e all'idoneità delle merci, richieste di assicurazioni o altre garanzie con riferimento alle merci o all'esecuzione del contratto nonché spiegazioni riguardo alle prestazioni delle merci, istruzioni per l'utilizzo o informazioni sulla sicurezza volute dal cliente in forma elettronica o cartacea, necessitano in ogni caso di una espressa conferma scritta da parte della AluTeam.

7. Le conferme del contratto effettuate dal cliente **non hanno alcuna efficacia**, senza necessità di un'opposizione da parte della AluTeam. In particolare, il cliente non può fare affidamento sul fatto che la merce ordinata è

stata effettivamente consegnata, o su altri comportamenti o sul silenzio della AluTeam per derivarne la rilevanza della propria conferma.

8. I **collaboratori** della AluTeam così come i rappresentanti commerciali o altri distributori che agiscono per la AluTeam non sono autorizzati a rinunciare al requisito della conferma scritta da parte della AluTeam, né possono rilasciare dichiarazioni diverse per contenuto dalla conferma scritta, o emettere garanzie. La sussistenza e l'ampiezza del diritto di tali soggetti ad emettere o a ricevere dichiarazioni con effetto in favore o contro la AluTeam è stabilita dal diritto vigente in Germania.

9. Eventuali **modifiche** al contratto già concluso necessitano sempre di una conferma scritta da parte della AluTeam.

III. Obblighi della AluTeam

1. Fatto salvo il mancato approvvigionamento (del venditore) nonostante la conclusione di un adeguato contratto sostitutivo, e fatto salvo l'esonerazione dalla responsabilità ai sensi del punto VII.-1. lit. b) delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali, la AluTeam è obbligata a **consegnare la merce** indicata **nella conferma d'ordine** scritta e a trasferirne la proprietà. La AluTeam non è obbligata a compiere prestazioni che non siano indicate nella conferma d'ordine scritta della AluTeam o nelle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali; in particolare, la AluTeam non è obbligata a comunicare informazioni salvo espresso accordo scritto, o a produrre documentazione di alcun tipo, o a consegnare accessori, né a fare avere apparecchiature di sicurezza aggiuntive, né a compiere installazioni, né a prestare consulenza al cliente.

2. Il contratto concluso tra la ditta AluTeam e il cliente obbliga la prima soltanto nei confronti del cliente stesso. I terzi che non partecipano alla conclusione del contratto, in particolare gli acquirenti del cliente, non hanno diritto di richiedere che la consegna avvenga presso di loro o di far valere altre pretese derivanti dal contratto tra il cliente e la AluTeam. Il cliente resta destinatario della consegna e delle altre pretese contrattuali anche qualora **ceda i propri diritti a terzi**.

3. Tenendo conto dei **margini di tolleranza usuali nel commercio**, la AluTeam è obbligata a consegnare al cliente merci del tipo e della quantità contrattualmente stabiliti e della qualità corrispondente agli standard usuali in Germania e garantisce che al momento della consegna la merce non è onerata da diritti o pretese di terzi privati che ne limitino la libera utilizzazione nell'Unione Europea. Se la merce non può essere consegnata nelle condizioni offerte al momento della conclusione del contratto a causa di miglioramenti tecnici apportati alla merce prodotta in serie, la AluTeam ha il diritto di consegnare la versione più avanzata del prodotto. La AluTeam ha il diritto di eseguire consegne parziali e di addebitarle in conto separatamente.

4. Qualora la merce necessitasse di essere ulteriormente individuata, tale **individuazione** verrà effettuata dalla AluTeam tenendo conto del proprio interesse e di quello, riconoscibile e legittimo, del cliente. Non è necessaria una richiesta al cliente di individuare le merci o di collaborare nell'individuazione. La AluTeam non è obbligata a comunicare al cliente l'avvenuta individuazione, né a consentire al cliente di operare una diversa individuazione.

5. Qualora non sia stato concordato alcun termine di consegna né alcun Incoterm, la consegna sarà effettuata ai sensi dell' **CPT 2010 Incoterms**. In alcun caso – neppure qualora si utilizzino altre clausole degli Incoterms – la AluTeam è tenuta ad esaminare la conformità delle merci al momento della consegna, o a controllare che il mezzo di trasporto sia idoneo e sicuro e che il caricamento della merce avvenga in modo da garantire un trasporto sicuro.

6. L'osservanza dei **termini o data specifica** per la consegna presuppone che il cliente faccia avere tempestivamente eventuali documenti, autorizzazioni, esoneri o licenze, si procuri lettere di credito e paghi l'anticipo secondo gli accordi e in generale soddisfi tempestivamente a tutti gli obblighi che gli incombono; termine o data specifica per la consegna presuppone che eventuali controlli della merce imposti dalle autorità competenti non tedesche (pre-shipments inspections) provochino ritardi. Per il resto, i termini concordati di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine da parte della AluTeam. La AluTeam, dopo comunicazione al cliente, ha il diritto di effettuare la consegna prima del termine concordato o a stabilire il momento della consegna entro il termine di consegna concordato.

7. Facendo salvo ogni altro diritto derivante dalla legge la AluTeam può adempiere **dopo la scadenza dei termini o date specifiche per la consegna concordate** qualora il cliente sia informato del ritardo e gli venga comunicato il termine per l'adempimento tardivo. La AluTeam può inoltre effettuare, alle predette condizioni, uno o più tentativi di adempimento tardivo della prestazione. Il cliente potrà opporsi entro un termine ragionevole, qualora tale adempimento non possa essere preteso. L'opposizione sarà efficace soltanto se giunge alla AluTeam prima dell'inizio dell'adempimento tardivo. La AluTeam si impegna a risarcire le comprovate spese rese necessarie

dall'adempimento tardivo nella misura in cui il ritardo nell'adempimento è imputabile alla AluTeam conformemente al punto VII. di queste condizioni generali per contratti di vendita internazionali.

8. Il rischio relativo al pagamento del prezzo e alla prestazione si trasferisce al cliente, anche in caso di merce non individuata con precisione e senza necessità di una comunicazione al cliente relativa alla disponibilità della merce, in conformità alla disposizione Incoterm concordata, o indipendentemente da ciò già al momento in cui la AluTeam è pronta alla consegna secondo i termini originariamente concordati, se questi sono stati differiti su richiesta del cliente, o al momento del trasferimento della proprietà delle merci al cliente.

9. Nonostante la disposizione Incoterm concordata, la AluTeam non è obbligata né allo sdoganamento della merce, né alla dichiarazione doganale anticipata. Indipendentemente da ciò la AluTeam richiederà le autorizzazioni e adempirà alle **formalità doganali necessarie per l'esportazione** della merce, su richiesta del cliente e quando quest'ultimo abbia fatto pervenire alla AluTeam le informazioni necessarie tramite comunicazione scritta ed esclusivamente dedicata a questo scopo. Qualora l'esportazione della merce non venga concessa e ciò non sia imputabile a dolo o colpa grave della AluTeam, la AluTeam ha il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte senza addebito. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo "consegna franco..." o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.

10. Salvo che non sia stato concordato diversamente tramite espressa pattuizione scritta, la AluTeam, nonostante la disposizione Incoterm concordata, **non è obbligata** a fornire attestazioni di consegna, **documenti**, licenze, o qualsiasi altra autorizzazione necessari per l'esportazione, il transito o l'importazione né ad ottenere nullaosta di sicurezza dei beni necessari per il trasporto o per altre operazioni né è obbligata a fornire assistenza al cliente per l'ottenimento di tali documenti. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo "consegna franco..." o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto e sulla ripartizione dei costi del trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti condizioni per contratti di vendita internazionale.

11. La AluTeam non è in alcun caso obbligata ad adempiere obblighi collegati alla commercializzazione della merce **al di fuori della Germania**, né è obbligata a farsi carico delle imposte dovute al di fuori della Germania, a tener conto dei sistemi di misura o di peso o delle disposizioni per l'imballaggio, l'identificazione o la marcatura della merce o degli obblighi di registrazione o certificazione o di qualsiasi altra normativa rilevante per le merci vigenti al di fuori della Germania. La traduzione di istruzioni, informazioni per la sicurezza, spiegazioni concernenti le prestazioni o altra documentazione relativa alla merce in una lingua diversa dal tedesco, che sia eventualmente obbligatoria o comunque richiesta, avverrà a spese e sotto la responsabilità propria del cliente.

12. Senza che ciò costituisca rinuncia all'esercizio di altri diritti previsti dalla legge e senza necessità di darne precedentemente avviso al cliente, la AluTeam **può sospendere l'adempimento dei propri obblighi** qualora a suo parere sussista il pericolo che il cliente non adempia del tutto o parzialmente in modo conforme al contratto. In particolare, il diritto a sospendere la prestazione sussiste quando il cliente compia gli atti preparatori per il pagamento dovuti nei confronti della AluTeam o di terzi in modo insoddisfacente, paghi con ritardo, o quando sia stato superato il limite posto da una assicurazione del credito, anche con la consegna di cui si tratta. In luogo della sospensione della consegna la AluTeam può subordinare le consegne future anche quando già confermate, a propria discrezione, all'apertura di una lettera di credito confermata da una banca tedesca operante sull'intero territorio nazionale o al pagamento di un acconto. La AluTeam non è obbligata a proseguire nell'adempimento se il cliente offre a titolo cautelativo una garanzia inadeguata o impugnabile secondo il diritto applicabile.

13. Salvo quanto disposto al punto III.-7. la AluTeam è obbligata a comunicare al cliente eventuali **turbative della prestazione** soltanto quando il verificarsi delle stesse sia per la AluTeam definitivamente accertato.

IV. Obblighi del cliente

1. Fatti salvi ulteriori obblighi relativi alla garanzia del pagamento o agli atti preparatori per il pagamento, il cliente è obbligato a pagare il **prezzo di vendita contrattualmente stabilito** nella valuta prevista nella conferma d'ordine scritta senza ritenute ed al netto di spese ed oneri, tramite **trasferimento bancario** ad uno degli istituti di credito indicati dalla AluTeam. Se il prezzo di vendita non è stato contrattualmente stabilito, il cliente deve pagare il corrispettivo usuale di AluTeam al momento della consegna. I collaboratori, rappresentanti commerciali o altri distributori della AluTeam non sono autorizzati ad accettare pagamenti.

2. L'obbligazione di pagare il prezzo di vendita **scade** in ogni caso alla data prevista nella conferma d'ordine scritta, e – se tale data non è indicata – al ricevimento della fattura. La scadenza interviene indipendentemente da alcun altro presupposto ed in particolare prescinde da fatto che il cliente abbia già preso in consegna la merce e/o i documenti e/o abbia avuto l'opportunità di ispezionare la merce. Eventuali **termini** concessi per l'adempimento vengono meno, e gli obblighi non adempiuti vengono immediatamente in scadenza, qualora sia fatta richiesta di una procedura d'insolvenza a carico del patrimonio del cliente, quando il cliente non adempia ad obbligazioni essenziali, scadute nei confronti della AluTeam o di terzi, senza giusta causa, qualora il cliente non abbia fornito informazioni corrette sulla propria solvibilità o qualora la copertura garantita da un'assicurazione del credito in favore del cliente venga ridotta per causa non imputabile alla AluTeam.

3. Il cliente deve assicurare che farà pervenire la merce all'estero e che non trasferirà il potere di disposizione sulla merce a terzi fintantoché la merce si trovi in Germania; deve assicurare inoltre che adempirà a tutti i presupposti e presenterà tutte le certificazioni **per il trattamento doganale e fiscale** delle merci o della prestazione ai sensi delle disposizioni in materia vigenti in Germania. Nella misura in cui la AluTeam si trovi a dover corrispondere tariffe doganali tedesche o straniere o l'imposta sulle entrate tedesca o straniera, il cliente sarà tenuto a farne pienamente salva la AluTeam, senza che ciò costituisca rinuncia da parte della AluTeam ad ulteriori pretese. Il cliente effettuerà tale rimborso includendo anche il risarcimento delle spese sopportate dalla AluTeam, e rinunciando ad opporre l'esistenza di altri presupposti o ulteriori eccezioni, in particolare l'eccezione di prescrizione.

4. La AluTeam ha il diritto di **compensare** a propria discrezione i pagamenti ricevuti, a prescindere dalla loro valuta e dalla competenza giurisdizionale o arbitrare, con i crediti – propri od ottenuti mediante cessione – vantati nei confronti del cliente al momento del pagamento.

5. Il cliente non può avvalersi del diritto alla **compensazione** dei propri crediti con quelli della AluTeam, né del diritto di **ritenzione** del pagamento del prezzo o della consegna delle merci o del diritto a **sospendere** le proprie prestazioni o ad opporre eccezioni o a sollevare azioni riconvenzionali stabiliti per legge, a meno che non si tratti di una controprestazione del cliente nei confronti della AluTeam espressa nella stessa valuta, basata su di un diritto proprio del cliente, e che sia inoltre scaduta e non contestata o accertata con forza di legge, o qualora la AluTeam abbia violato in modo sostanziale gli obblighi, già scaduti, derivanti dal medesimo rapporto contrattuale, nonostante l'intimazione scritta del cliente, e non offra adeguate garanzie.

6. Il cliente è obbligato a comunicare per iscritto alla AluTeam i dati per la richiesta di adempimento delle **formalità doganali** ai sensi del punto III.-9. in un ragionevole arco temporale che consenta il loro espletamento, a **prendere in consegna la merce** e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti al cliente dal contratto, dalle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale, dalle regole della CCI per l'interpretazione delle clausole Incoterms® 2010 pattuite e dalla legge. Il cliente può rifiutare la presa in consegna della merce soltanto qualora eserciti il diritto a risolvere il contratto conformemente al punto VI.-1. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale.

7. Il cliente si impegna a non autorizzare o intraprendere **condotte vietate** dalle disposizioni applicabili, in particolare relative al diritto del commercio con l'estero, inclusi i **controlli all'esportazione** degli Stati Uniti d'America. Qualora il cliente non sia sicuro che tale divieto non sia vigente, dovrà contattare per iscritto la AluTeam per trovare un accordo.

8. Il cliente è obbligato a controllare la merce dopo l'immissione nel mercato e ad informare immediatamente la AluTeam qualora insorga la preoccupazione che le merci possano provocare situazioni di pericolo per i terzi. Inoltre il cliente dovrà informare la AluTeam per iscritto, e senza necessità di esserne richiesto, della sussistenza in capo alla AluTeam di particolari obblighi, vigenti nel paese del cliente o relativi all'utilizzazione della merce da lui autorizzata, di notifica, iscrizione o informazione, o di particolari **requisiti per la messa in commercio** delle merci, inclusi obblighi di comunicazione preventiva, o di oneri di conservazione della documentazione.

9. Fatte salve le disposizioni di legge il cliente deve effettuare o altrimenti garantire la riutilizzazione delle merci o il riciclo dei materiali o qualsiasi altra forma prevista di **smaltimento** delle merci consegnate dalla AluTeam al cliente e del loro imballaggio.

V. Consegna di merce non conforme al contratto o viziata di diritto

1. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla legge, la consegna **non è conforme al contratto** quando il cliente provi che, tenendo conto di quanto previsto dal punto III. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionali con riferimento al passaggio del rischio, la merce è chiaramente diversa per quantità, qualità o tipo rispetto a quanto previsto nella conferma d'ordine scritta, o in mancanza

di requisiti espressi non è adatta all'uso al quale è normalmente destinata in Germania. In deroga a quanto previsto dalla prima frase di questo punto, la merce è conforme al contratto se le norme vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non impediscono l'uso normale della merce stessa.

2. Salvo diverso accordo espresso nella conferma d'ordine scritta della AluTeam, la AluTeam **non è** in particolare **responsabile** del fatto che la merce sia adatta ad un uso diverso rispetto a quello abituale in Germania o soddisfi ad ulteriori aspettative del cliente, che abbia le qualità di un campione o di un esemplare di prova o corrisponda a disposizioni di legge vigenti al di fuori della Germania, ad esempio nel Paese del cliente. In particolare, eventuali descrizioni a mo' di slogan, il riferimento a norme generalmente conosciute, l'utilizzazione di marchi relativi al tipo o alla qualità della merce nonché affermazioni pubblicitarie o contenute in prospetti informativi non costituiscono di per sé alcuna garanzia. La AluTeam non risponde per i difetti che sorgano dopo il passaggio del rischio. La AluTeam è inoltre liberata dall'obbligo di prestare garanzia per le merci qualora il cliente intraprenda tentativi di eliminazione delle non conformità personalmente o tramite terzi senza il consenso scritto della AluTeam.

3. Il cliente è obbligato nei confronti della AluTeam ad **ispezionare o a far ispezionare** con completezza ciascuna singola consegna per accertare l'esistenza di non conformità delle merci riconoscibili e tipiche e per il resto secondo le vigenti norme di legge.

4. Fatta salva ogni esclusione o limitazione della responsabilità del venditore derivante dalla legge, la consegna è **inficiata da vizio di diritto** quando il cliente dimostri che al momento del passaggio del rischio la merce non è libera da diritti o altre pretese esigibili di cui siano titolari terzi privati. Salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge, i diritti o altre pretese di terzi, derivanti da proprietà industriale o da altra proprietà intellettuale, costituiscono un vizio di diritto soltanto qualora essi siano trascritti, pubblicati e durevolmente efficaci nell'Unione Europea ed escludano l'ordinario utilizzo della merce nell'Unione Europea. In deroga a quanto previsto nella prima frase di questo punto, la merce non è inficiata da vizio di diritto qualora le disposizioni di legge vigenti nel Paese ove il cliente ha la sua sede non impediscano l'uso normale della merce stessa.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme sull'onere del cliente di denunciare la mancanza di conformità o il vizio di diritto entro un termine ragionevole, il cliente è obbligato nei confronti della AluTeam a denunciare l'eventuale non conformità della merce e l'eventuale vizio di diritto al più tardi entro un (1) anno dalla presa in consegna della merce ai sensi del punto IV.-6. La **denuncia** deve essere redatta per iscritto, direttamente alla AluTeam e con una precisione tale da consentire alla AluTeam di intervenire presso il cliente, senza necessità di ulteriori chiarimenti, con misure riparatrici, e di garantirsi eventuali ricorsi nei confronti dei propri fornitori; per il resto la denuncia deve conformarsi alle vigenti disposizioni di legge. I collaboratori, i rappresentanti o altri distributori per conto della AluTeam non sono autorizzati, al di fuori dei locali commerciali della MKK, ad accettare le denunce o a rilasciare dichiarazioni di garanzia.

6. Dopo **regolare denuncia** conformemente al punto V.-5., il cliente potrà avvalersi dei rimedi previsti dalle presenti condizioni generali di contratto. Nel caso di consegna non conforme al contratto o merci viziata di diritto il cliente non dispone di ulteriori rimedi né di rimedi extracontrattuali. Nel caso di **denuncia non regolare** il cliente potrà avvalersi dei sopra citati rimedi soltanto se la AluTeam abbia dolo-samente taciuto l'esistenza della non conformità o del vizio di diritto. Eventuali ammissioni della AluTeam riguardanti la non conformità o i vizi di diritto delle merci hanno il solo scopo di chiarire i fatti e non costituiscono rinuncia da parte della AluTeam ad opporre l'eccezione della denuncia non correttamente eseguita.

7. Il cliente **non può far valere alcun rimedio** per la consegna di merci non conformi al contratto o viziata di diritto, qualora egli sia obbligato nei confronti di terzi a fornire merci che corrispondano a criteri di conformità non previsti negli accordi con la AluTeam o siano adeguate ad un'utilizzazione non prevista in tali accordi, o qualora il rimedio del cliente sia basato su di un diritto straniero.

8. Nella misura in cui il cliente abbia diritto a far valere i rimedi per la consegna di merci non conformi al contratto e/o viziata di diritto sulla base delle presenti condizioni generali di vendita internazionale, il cliente ha il diritto di richiedere alla AluTeam **la sostituzione o la riparazione** della merce, o la **riduzione del prezzo**, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. La sostituzione o la riparazione della merce non comportano l'interruzione della prescrizione già decorrente e l'inizio di un nuovo termine di prescrizione. La misura massima della riduzione del prezzo è limitata ai danni subiti dal cliente. Il cliente non dispone di ulteriori pretese all'adempimento. La AluTeam ha sempre il diritto di riparare o di sostituire la merce difettosa secondo quanto disposto al punto III.-7. delle presenti condizioni generali per contratti di vendita internazionale, a prescindere dai rimedi spettanti al cliente, o di evitare l'esercizio di rimedi da parte del cliente accreditando a quest'ultimo una somma adeguata.

9. In caso di **ingiustificata richiesta di garanzia o rimedi** in relazione alla consegna di beni non conformi o beni che presentino anomalie nel titolo, malgrado il cliente sia o avrebbe dovuto essere consapevole dell'inesistenza della difformità o dell'anomalia nel titolo o che la causa di detta difformità o anomalia nel titolo denunciata non sia attribuibile a AluTeam, il cliente sarà tenuto a rimborsare a AluTeam le spese incorse per l'ingiustificato reclamo.

VI. Risoluzione del contratto

1. Il **cliente** ha diritto a **risolvere il contratto** quando siano soddisfatti i presupposti di legge per la risoluzione del contratto, dopo aver intimato per iscritto alla AluTeam la risoluzione entro un termine ragionevole dal verificarsi della circostanza che dà diritto alla risoluzione, e dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole per l'adempimento stabilito sempre per iscritto. Se il cliente si avvale della sostituzione, della riparazione o di ogni altra pretesa all'adempimento, resta vincolato al rimedio scelto per un ragionevole lasso di tempo, e non può in quel periodo esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. Il cliente deve inoltre comunicare direttamente alla AluTeam per iscritto la risoluzione entro un termine ragionevole dopo la scadenza del termine ragionevole per l'adempimento.

2. Fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dalla legge, la **AluTeam** può risolvere il contratto in tutto o in parte se il cliente si oppone all'applicazione delle condizioni generali di vendita internazionale, se l'esecuzione del contratto è vietata o verrà vietata dalla legge in tutto o in parte, se la conferma d'ordine della AluTeam perviene al cliente, per ragioni non imputabili alla AluTeam, dopo il quattordicesimo (14) giorno di calendario dalla sua data di emissione, se è stata fatta richiesta di un procedimento d'insolvenza a carico del patrimonio del cliente, o se per altre ragioni l'adempimento non possa avvenire con mezzi che la AluTeam sia tenuta ad utilizzare, considerando i suoi interessi e quelli del cliente - legittimi e riconoscibili al momento della conclusione del contratto - nonché in particolare la controprestazione dedotta in contratto.

3. Fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dalla legge, la AluTeam può altresì risolvere il contratto, totalmente o parzialmente, con previa **notifica** qualora il cliente non effettui una revoca degli ordini conformemente a quanto stabilito nel contratto, non comunichi tempestivamente alla AluTeam le informazioni necessarie all'espletamento delle formalità doganali, violi obblighi essenziali nei confronti della AluTeam o di terzi senza giusta causa, fornisca informazioni non corrette sulla propria solvibilità, o se la copertura garantita da un'assicurazione del credito venga ridotta per causa non imputabile alla AluTeam.

VII. Risarcimento del danno

1. La **AluTeam** è **obbligata al risarcimento del danno** derivante dalla violazione di obblighi risultanti dal contratto concluso con il cliente, dalle trattative contrattuali intercorse con il cliente stesso o dal rapporto d'affari con il cliente, fatte salvi i presupposti di legge, esclusivamente secondo le disposizioni seguenti. Queste disposizioni si applicano nello stesso modo a qualsiasi obbligo della AluTeam di **risarcimento delle spese** sostenute

a) Il cliente è obbligato ad **esercitare in prima istanza altri rimedi** e può far valere il risarcimento del danno soltanto per le perdite rimanenti. Il cliente non può in alcun caso chiedere il risarcimento del danno in luogo di altri rimedi.

b) La **AluTeam non risponde** del comportamento dei propri fornitori, subcontraenti, trasportatori o spedizionieri, per i danni causati con il concorso del cliente o per le conseguenze degli interventi del cliente sulle tecniche di sicurezza delle merci consegnate. La AluTeam non è responsabile se il contratto non può essere eseguito come stabilito al momento della conclusione dello stesso a causa di successive disposizioni di legge o atti delle autorità. Inoltre la AluTeam non risponde dell'inadempimento causato da eventi naturali o politici, disposizioni dell'autorità, lotte sindacali, sabotaggi, incidenti, eventi terroristici, scarichi biologici, fisici o chimici o circostanze comparabili che non possono essere controllate dalla AluTeam con mezzi ragionevoli. Inoltre la **AluTeam è responsabile soltanto** quando il cliente provi che gli organi o il personale della AluTeam hanno colpevolmente violato gli obblighi nei confronti del cliente.

c) In caso di responsabilità la AluTeam, nei limiti di quanto previsto dalla lit. d), deve risarcire il **danno** subito dal cliente nella misura in cui il cliente provi che ha subito un danno non altrimenti evitabile e che questo danno è stato causato dalla violazione di un obbligo contrattuale da parte della AluTeam nei confronti del cliente ed era **prevedibile** dalla AluTeam al momento della conclusione del contratto quale conseguenza dell'inadempimento, con riferimento e al suo verificarsi, e al suo ammontare. Inoltre, il cliente è tenuto a **mitigare il danno subito** non appena abbia riconosciuto o sia riconoscibile un inadempimento.

d) La **AluTeam non è responsabile** per il lucro cessante e per danni non patrimoniali. Inoltre l'**ammontare del risarcimento del danno** a causa di ritar-

do nella consegna o mancata consegna è limitato alla percentuale dello 0,5% per ogni intera settimana fino ad un massimo del 5% del prezzo di vendita netto dei beni consegnati in ritardo o non consegnati, mentre per consegna di merce non conforme al contratto o gravata da diritti o pretese di terzi è limitato al 200% del prezzo netto di vendita dei beni coinvolti. Le menzionate riduzioni non si applicano in caso di danno alla persona, di occultamento doloso della non conformità delle merci o dei vizi di diritto, nonché di altre violazioni contrattuali dolose o gravemente colpose imputabili alla AluTeam.

e) La AluTeam è tenuta al risarcimento del danno per violazione degli obblighi nei confronti del cliente contrattuali, precontrattuali e/o nascenti dal rapporto d'affari, esclusivamente secondo le disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita internazionale. È esclusa la possibilità di far valere **pretese concorrenti**, in particolare anche di natura extracontrattuale. È altresì esclusa la possibilità di rivalersi personalmente contro gli organi, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i collaboratori, i rappresentanti e/o gli incaricati della prestazione di AluTeam per la violazione degli obblighi contrattuali gravanti su AluTeam.

2. Fatte salve ulteriori pretese derivanti dalla legge o dal contratto, il **cliente** è obbligato nei confronti della AluTeam a risarcire i seguenti danni:

a) In caso di **ritardo nel pagamento**, il cliente risarcirà le spese usuali per le azioni arbitrali, giudiziarie ed extragiudiziarie sostenute in Germania e all'estero, una somma forfettaria di 50,00 Euro nonché, senza necessità di prova, gli interessi al tasso applicabile a 33649 Bielefeld/Germania per crediti non garantiti a breve termine nella valuta contrattualmente stabilita, e in ogni caso almeno interessi al tasso di 9 punti percentuali oltre al tasso di base praticato dalla Banca Federale Tedesca.

b) In caso di **ritardo** nella presa in consegna delle merci da parte del cliente di più di due (2) settimane, la AluTeam ha il diritto di richiedere, senza necessità di addurre prova, un risarcimento forfettario nella misura del 5% del valore della relativa consegna. Nel caso di ritardo nella presa in consegna delle merci per più di sei (6) settimane o di totale mancata presa in consegna della merce, la AluTeam ha il diritto di richiedere un **risarcimento forfettario** del danno nella misura del 20% del valore della relativa consegna senza necessità di addurre prova.

c) Qualora il cliente **risolve il contratto** ingiustificatamente e la AluTeam si dichiara d'accordo con la risoluzione, la AluTeam ha il diritto di richiedere, senza necessità di addurre prova, un risarcimento forfettario nella misura del 20% del valore della relativa consegna.

3. Il **cliente** è obbligato, nelle relazioni negoziali con i propri clienti, a limitare la propria responsabilità per risarcimento del danno riguardo alla causa e alla misura, nell'ambito di ciò che è giuridicamente possibile e usuale nello specifico mercato.

VIII. Prescrizione dei diritti

Senza pregiudizio per i reclami derivanti da azioni dolose o gravemente colpose e per i reclami relativi a infortuni fisici e danni alle persone o alla salute, i reclami del cliente in relazione alla consegna di beni nuovi non conformi e di beni nuovi che presentino profili di invalidità nel titolo di provenienza si prescrivono in 1 (un) anno dalla consegna dei beni. I beni di seconda mano sono consegnati in assenza di alcuna responsabilità per l'assenza di conformità o per invalidità nel titolo, a meno che AluTeam abbia violato intenzionalmente o con colpa grave le proprie obbligazioni contrattuali. La consegna di beni sostitutivi o la riparazione dei beni consegnati non comporta una sospensione o un nuovo inizio del termine di prescrizione.

IX. Altre disposizioni

1. La merce consegnata **resta di proprietà della AluTeam** stessa fino al completo pagamento di ogni credito già sorto nei confronti del cliente. La disciplina riguardante il passaggio del rischio del prezzo e della prestazione del punto III.-8. non è modificata dalla riserva della proprietà.

2. Fatte salve ulteriori pretese legali o contrattuali, il cliente deve fare pienamente salva la AluTeam da ogni pretesa di terzi derivante da **responsabilità del produttore** o simili, nella misura in cui tale responsabilità si fonda su condizioni poste dal cliente o da terzi senza l'espressa approvazione scritta della AluTeam (come ad esempio la presentazione del prodotto). Il rimborso comprende in particolare anche le spese subite dalla AluTeam e viene concesso dal cliente con rinuncia ad ogni ulteriore presupposto o ulteriore eccezione, in particolare con rinuncia a pretendere l'adempimento di obblighi di controllo e di richiamo della merce consegnata e ad opporre la prescrizione.

3. La AluTeam si riserva ogni diritto di proprietà intellettuale e d'autore o altri diritti di privativa industriale e di know-how su qualsiasi riproduzione, disegno, preventivo, altri **documenti** o software, messi a disposizione della AluTeam in forma cartacea o elettronica. Tali elementi non devono essere divulgati a terzi e possono essere utilizzati esclusivamente nella esecuzione del contratto cui

si riferiscono. Dopo il completamento dell'ordine cui si riferiscono essi vanno restituiti alla AluTeam senza necessità di richiesta, con rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione, integralmente e senza trattenerne copie.

4. Fatta salva l'opposizione del cliente comunicata per iscritto, la AluTeam tratta i **dati personali** che ottiene dal cliente nell'esercizio delle attività regolate dalle presenti condizioni generali di vendita internazionale anche presso fornitori di servizi con sede in Germania o all'estero.

5. La trasmissione di **documenti elettronici** (EDI) necessita di uno specifico accordo.

6. Ogni comunicazione, dichiarazione, notifica etc. deve essere redatta esclusivamente in **lingua inglese o tedesca**. Comunicazioni tramite telefax o posta elettronica (e-Mail) soddisfano al requisito della **forma scritta**.

X. Disposizioni generali

1. Il luogo di consegna risulta dalla disposizione Incoterm concordata e si applica anche alle consegne sostitutive o alle riparazioni della merce consegnata. Il luogo del **pagamento del prezzo** e dell'**adempimento** di tutti gli altri obblighi derivanti dai rapporti giuridici tra la AluTeam e il cliente è 33649 Bielefeld/Germania. Tali regole si applicano anche quando la AluTeam si accoli il costo dei pagamenti, effettui prestazioni in un altro luogo per conto del cliente o quando il pagamento debba avvenire contro consegna della merce o dei documenti o debbano essere restituite prestazioni già eseguite.

2. Ai rapporti giuridici tra le parti si applica la versione inglese della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (**Convenzione di Vienna / CISG**) La Convenzione di Vienna si applica a tutti i contratti per i quali è prevista l'applicazione delle condizioni generali di vendita internazionale ai sensi del punto I.-1. delle stesse, estendendosi al di là del proprio ambito di applicazione e nonostante le riserve eventualmente apposte da Stati contraenti.

3. La **conclusione del contratto** – compresi gli accordi sul foro competente e le clausole compromissorie, le aggiunte e le modifiche al contratto i **diritti e doveri delle parti**, inclusa la responsabilità per la morte causata dalla merce o per lesioni personali, o la responsabilità per violazione di obblighi precontrattuali o altri obblighi accessori, nonché l'interpretazione sono regolati esclusivamente dalla Convenzione di Vienna in combinato disposto con le presenti condizioni generali di vendita internazionale. In presenza di clausole commerciali standardizzate si applicano in caso di dubbio gli Incoterms® 2010 della Camera di Commercio Internazionale, tenendo conto della disciplina prevista nelle presenti condizioni generali. Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni generali dei contratti di vendita internazionale, i rapporti tra le parti sono regolati per il resto dal diritto svizzero delle obbligazioni.

4. Tutte le controversie di natura contrattuale od extracontrattuale, nonché derivanti da procedure concorsuali, che derivino o abbiano un collegamento con i contratti per i quali è prevista l'applicazione delle presenti condizioni generali di vendita internazionale, compresa la loro validità, invalidità, violazione o risoluzione, nonché altre controversie derivanti dal rapporto d'affari con il cliente, verranno decise in via definitiva tramite arbitrato, secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale dell'Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento, escludendo il ricorso alle vie giurisdizionali ordinarie. La **corte arbitrale** sarà composta da tre arbitri – dei quali uno viene nominato dall'attore, uno dal convenuto e il Presidente della corte arbitrale dagli altri due arbitri nominati, e in caso di controversie di valore inferiore ai 250.000 Euro da un solo arbitro nominato secondo il regolamento arbitrale internazionale delle Camere di commercio svizzere. Foro arbitrale competente è Zurigo/Svizzera; la lingua del procedimento può essere tedesco e/o inglese. La competenza della corte arbitrale esclude in particolare anche qualsiasi altra competenza delle corti statali stabilita per legge derivante da un collegamento personale o materiale. Qualora questa clausola arbitrale sia, o diventi, inefficace si stipula per la risoluzione delle controversie la non esclusiva competenza delle corti statali competenti per **33649 Bielefeld/Germania**. Qualora la **sede rilevante del cliente si trovi nello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera**, la AluTeam si riserva tuttavia il diritto di esercitare, indipendentemente dalla efficacia o inefficacia della clausola arbitrale, in luogo del **ricorso alla giurisdizione arbitrale, azione presso la corte statale competente per 33649 Bielefeld/Germania o presso la corte nazionale della sede del cliente**.

5. Qualora alcune disposizioni delle condizioni generali per i contratti di vendita internazionale fossero o diventassero in tutto o in parte inefficaci, le restanti disposizioni restano efficaci. Le parti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione conforme a diritto, il più vicina possibile alla finalità economica della disposizione inefficace.